

Disposizioni in favore delle Bande Musicali (proposta Stucchi del 2008)	<b>Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle Bande Musicali (proposta Boldrini del 2018)</b>
<p data-bbox="528 647 860 743">Art. 1. (Principi generali).</p> <p data-bbox="277 804 1108 1161">1. La presente legge riconosce e tutela la libertà artistica delle bande musicali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, in considerazione del loro valore sociale, culturale e formativo, nonché come espressioni delle comunità locali, promuovendone, altresì, lo sviluppo, nel rispetto della loro autonomia</p>	

Art. 2.

(Consulta nazionale per le bande musicali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di associazioni bandistiche legalmente costituite.

2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero nelle materie di interesse;
- c) attribuire la qualifica di «associazione banda musicale» ai sensi dell'articolo 3;
- d) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali e dalle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, anche in collaborazione con gli enti locali;

Art. 5.

(Consulta nazionale per le bande musicali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni.

2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha i seguenti compiti:

- b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- c) promuovere ricerche e studi sulle bande musicali in Italia e all'estero;
- a) riconoscere la qualifica di associazione banda musicale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1;
- f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali, dalle associazioni bande musicali e dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 1, anche in collaborazione con gli enti locali;

e) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

f) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annuale del Fondo di cui all'articolo 4;

g) stabilire, per quanto di competenza, le norme di attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente costituite, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3;

h) certificare le modalità di appartenenza delle «associazioni bande musicali» alle varie categorie, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento attuativo;

i) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;

l) favorire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani.

g) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 1, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo;

i) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 1. Lo schema di regolamento è predisposto dalla Consulta entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed è trasmesso al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l) certificare mediante apposite norme le modalità di appartenenza delle associazioni bande musicali alle varie categorie.

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;

e) fornire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani;

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, lettera i), è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto.

Art. 3.  
(Associazione banda musicale).

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta, su richiesta dell'associazione interessata.

2. La Consulta, entro quattro mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, secondo i criteri generali di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione interessata deve:

- a) essere costituita da esecutori su strumenti a fiato e a percussione;
- b) avere uno statuto rispondente ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
- c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.

4. L'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le associazioni bande musicali sono riconosciute anche alle associazioni o alle federazioni bandistiche legalmente costituite e senza fini di lucro.

Art. 1.  
(Associazione banda musicale)

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 5, su richiesta dell'associazione medesima.

2. La Consulta nazionale di cui all'articolo 5, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, sulla base dei criteri generali stabiliti dal comma 3 del presente articolo.

3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione deve:

- a) avere uno statuto contenente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
- b) essere costituita da musicisti che utilizzano strumenti a fiato e a percussione;
- c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.

4. La qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti stabiliti dal comma 3 e con le modalità di cui al comma 1.

*E' contenuto nel successivo articolo 3*

Art. 4.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto o di funzionamento delle medesime associazioni;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni bandistiche riconosciute dalla Consulta, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 3.

5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali di cui all'articolo 1 sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

Art. 5.  
(Agevolazioni fiscali)

*E' contenuto nel precedente articolo*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

«l-quinques) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali».

2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

«o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali».

Art. 3.  
(Agevolazioni fiscali per il sostegno dell'attività delle bande musicali)

1. Le associazioni bande musicali e le federazioni delle medesime associazioni sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, gli insegnanti e i collaboratori di sezione e delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-quinques) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni»;

b) all'articolo 100, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-quater) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni».

3. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni di associazioni bandistiche, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o alle federazioni di associazioni bandistiche sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

5. Sui contributi corrisposti ad associazioni bande musicali da enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

3. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico dei medesimi soggetti.

4. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

5. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni bande musicali o alle federazioni delle medesime associazioni sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

6. Sui contributi corrisposti alle associazioni bande musicali o alle federazioni delle medesime associazioni dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. L'imposta sul valore aggiunto è applicata con l'aliquota del 4 per cento per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura necessaria per l'attività e il funzionamento delle bande musicali e delle associazioni o delle federazioni bandistiche di cui all'articolo 3.

8. Le associazioni bande musicali sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con i direttori, gli insegnanti e i collaboratori di sezione delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

7. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

8. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle bande musicali, delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.

<p style="text-align: center;">Art. 6. (Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).</p> <p>1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.</p> <p>2. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane o da Paesi stranieri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6. (Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici)</p> <p>1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.</p> <p>2. Una percentuale non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgono gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane non- ché da Stati esteri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7. (Cofinanziamento di attività e di programmi regionali di formazione professionale).</p> <p>1. Una quota non superiore al 30 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento delle attività e dei programmi svolti dalle regioni, in concorso con le federazioni di associazioni bandistiche, per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali atte all'avvio e al consolidamento della pratica strumentale o coreografica dell'area bandistica e per la formazione dei direttori di banda.</p> <p>2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. (Cofinanziamento di iniziative regionali di valorizzazione e di formazione professionale)</p> <p>1. Una percentuale non superiore al 40 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento di iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività concertistiche delle associazioni bande musicali nonché la formazione e il perfezionamento professionali delle figure impegnate nelle attività bandistiche attivate dalle regioni.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.</p>

Art. 7.  
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari, quanto all'articolo 2, a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e, valutati, quanto all'articolo 3, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal- l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nel- l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del- l'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.